

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DEL DOTT. BERNARDO

DALLA VALLE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1847 del 15/05/2025 - Allegato Utente 1 (A01)
SANITARIA PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche,
recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6
"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre
2005, n. 266, che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici
specialisti;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle
scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i
requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma
3, del D.I. n. 68/2015;

- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica
dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale

Rep. n. 7285/2023 Prot. n. 304404 del 27 luglio 2023;

- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 22 febbraio 2024, con la quale è stato approvato l'adeguamento normativo dello schema-tipo della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, in qualità di Rettore dell'Università ovvero, in alternativa, dal Prof. Diego Begalli, in qualità di Pro-Rettore Vicario;

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico con sede legale in Milano, via Francesco Sforza 28, cap. 20122, codice fiscale e partita IVA 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale dott. Matteo Stocco, di seguito indicata come "soggetto ospitante";

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente

convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica il Dott. Bernardo Dalla Valle (di seguito denominato "tirocinante"), nato a Parma (PR) il 27/11/1994, CF DLLBNR94S27G337T, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Verona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza del tirocinante è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 17/07/2025 al 31/12/2025, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di Tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi

formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei

modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare è onere del Soggetto Ospitante:

- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi

emergenziali;

- fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, in relazione a:

I. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i/le tirocinanti sono destinati/e ad operare;

II. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio;

III. misure per la gestione delle emergenze, adottate in relazione alla propria attività;

- erogare o integrare, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata, la "formazione specifica" sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture, secondo art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;

- nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, è compito del Soggetto Ospitante (esercente) fornire specifiche informazioni e integrare la formazione prevista dall'art.111 del D.Lgs. 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto e tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata;

- provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi, o secondo quanto indicato nel giudizio d'idoneità del tirocinante. Il Soggetto Ospitante dovrà, altresì, ottemperare ad eventuali prescrizioni/limitazioni indicate nel giudizio di idoneità stesso;
- addestrare il tirocinante all'uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro, conformemente alle disposizioni impartite per la sicurezza;
- mettere in atto le attività a carico del Medico Competente ai sensi del D.Lgs.81/08, compresa la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.81/08 se il progetto formativo del tirocinante prevede attività che comportino esposizione a rischi soggetti a sorveglianza, sulla base della propria valutazione dei rischi. In questi casi, il Medico Competente del Soggetto ospitante dovrà valutare, se presente, il giudizio d'idoneità emesso dal Soggetto promotore, e accettarlo, se pertinente, o stabilire se la suddetta sorveglianza debba essere integrata, in relazione ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto presso le strutture del Soggetto ospitante; in tal caso, provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilasciando il relativo giudizio d'idoneità.

È onere del Soggetto Promotore:

- farsi carico della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione di un corso di formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale, da inviare al Soggetto ospitante;
- nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, erogare la formazione prevista dall’art.111 del D.Lgs. 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto;
- fornire al Soggetto ospitante certificazione di idoneità alla mansione conseguente a visite eventualmente già eseguite nell’ambito della frequenza ai laboratori o a tirocini interni, con indicazione dei rischi a cui è riferita.

Gli obblighi a carico del tirocinante sono declinati nel progetto formativo.

In caso di presenza di rischi da radiazioni ionizzanti presso il Soggetto ospitante, le parti si impegnano ad avviare un’azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi stabiliti dagli art.112, 113 del D. Lgs.101/2020. In particolare, qualora i tirocinanti, nell’ambito delle attività previste nel progetto formativo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, le Parti concordano quanto

segue:

1. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso le strutture del Soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo e a trasmetterla al Soggetto ospitante;
2. il Medico Autorizzato dell'Ente di appartenenza, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti, che sarà inviato al Soggetto ospitante;
3. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti provvederanno preventivamente a concordare le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica;
4. il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione, per brevi periodi di frequenza;
5. il Soggetto ospitante provvede a fornire al tirocinante i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni del proprio Esperto di Radioprotezione. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali

e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato dell'Università (Soggetto promotore), o per DPI non immediatamente reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore), il tirocinante dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente e verifica della compatibilità con le attività svolte;

6. con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza la dosimetria personale, che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Ente di appartenenza.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli

orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione

scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità

del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Verona e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Venezia sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA

VERONA

OSPEDALE MAGGIORE

POLICLINICO

Il Rettore

Il direttore Generale

Prof. Pier Francesco Nocini

Dott. Matteo Stocco